

ATTO COSTITUTIVO

Associazione VIENNA

"Associazione VIENNA"

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di Febbraio i Signori:

- Francesco Dino Grande nato a Terravecchia (CS) il 20.02.1957 e residente a Terravecchia (CS) in via Santa Venere n. 51, C.F. GRNFNC57B20L134V;
- Vittorio Del Tufo nato a Cariati (CS) il 20.06.1982 e residente a Cariati (CS) in via di Venezia n. 11, C.F. DLTVTR82H20B774D;
- Fortunato Roberto Salerno nato a Crotone (KR) il 07.06.1960 e residente a Crotone (KR) in via di A. Meucci n. 10, C.F. SLRFTN60H07D122S;
- Antonio Mauro nato a Catanzaro (CZ) il 23.09.1971 e residente a Senise (PZ) in via Orazio n. 8 C.F. MRANTN71P23C352V;
- Palucci Giuseppe nato a Crotone (KR) il 20.09.1957 e residente a Crotone (KR) in via Trav. Amatruda n. 16 C.F. PLCGPP57P20D122B;
- Nicola Cosentino nato a Crotone (KR) il 07.12.1973 e residente a Crotone (KR) in via di San Leonardo n. 9 C.F. CSNNCL73T07D122D;
- Filomena Latronico nata a Stigliano (MT) il 19.01.1983 e residente a Senise (PZ) in via Antonio Rinaldi n. 59, C.F. LTRFMN83A59I954D;

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"Associazione VIENNA"** con sede legale nel Comune di Crotone, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2)

L'Associazione ha sede in Via Tommaso Campanella n. 54 in Crotone (KR) Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.



Gli stessi, seduta stante, eleggono:

Presidente Vittorio del Tufo, Vicepresidente Filomena Latronico, Segretario Antonio Mauro,
i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9)

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Organizzazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (d.lgs. 117-2017).

Letto, confermato e sottoscritto in Crotone (KR) il 24/02/2023:

Presidente: Vittorio del Tufo,

Vicepresidente: Filomena Latronico,

Segretario: Antonio Mauro,

Vittorio del Tufo
Filomena Latronico
Antonio Mauro

Registrato a Crotone il 08 GIU. 2023

al N. 540 Serie 3

al N. Serie 38

Esatto Euro 454,50 (quattrocentocinquantaquattro/Cinquantotto) Esatto Euro



IL FUNZIONARIO
Vincenzo Cangini



Associazione "VIENNA"

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione VIENNA", da ora in avanti denominata "associazione" con durata illimitata.
2. L'associazione ha sede a Crotone (Kr) in Via Tommaso Campanella n. 54. Lo spostamento della sede, all'interno della provincia di Crotone, può essere effettuato senza che ciò comporti modifica allo statuto.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. assistere le persone con disturbi dello spettro autistico e disturbo dell'apprendimento e disagi di natura sociale in genere, prevenzione, educazione, trattamenti e ricerca di disturbi alimentari per garantire:
 - a. migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle stesse;
 - b. l'autonomia personale e lavorativa;
 - c. una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona;
2. attuare interventi atti a migliorare la qualità della vita di persone con disturbi dello spettro autistico, disturbo dell'apprendimento e disagi di natura sociale in genere, promuovendo la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica (sono intesi familiari i parenti fino al 2° grado in linea retta e al 3° grado in linea collaterale);
4. promuovere la conoscenza delle problematiche dell'autismo, anche tramite la promozione di percorsi formativi, convegni e pubblicazioni coerentemente con le definizioni internazionali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, promuovendo altresì le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale;
5. difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio del 1996;
6. stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica dei soggetti con autismo e disturbo dell'apprendimento;
7. stabilire rapporti di collaborazione con altri enti senza scopo di lucro ed anche centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da essi avviati a favore delle persone autistiche disturbo dell'apprendimento;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

7. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di Febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.

8. **I soci cessano di appartenere all'associazione per morte, recesso, decadenza o esclusione.** L'associato può decadere, dietro delibera dell'Organo Amministrativo, in caso di mancato versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e/o ogni altro contributo associativo ordinario o straordinario. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: qualora il socio utilizzi in proprio il nome ed eventuali loghi/immagini della associazione senza autorizzazione scritta da parte dell'Organo di Amministrazione; può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e qualora lo ritenga, entro 30 giorni dalla notifica di esclusione, presentare ricorso all'Organo di Amministrazione. Ricevuta detta richiesta di ricorso, l'Organo di Amministrazione entro 60 giorni dovrà convocare l'Assemblea degli Associati, nella quale questi ultimi, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato escluso, potranno ratificare l'esclusione comminata dall'Organo di Amministrazione o annullare la stessa con effetto ex tunc. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

9. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

10. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

11. L'associazione si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza; tutti gli associati hanno diritto di voto e l'obbligo di rispettare lo statuto.

12. L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura dell'Organo di Amministrazione in un apposito registro

ART. 6- PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente presiede e convoca l'assemblea dei soci una volta l'anno e il Consiglio Direttivo con cadenza massima quadrimestrale anche da remoto.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.
3. Il Presidente predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
4. Il Presidente presiede e convoca l'Organo di Amministrazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e per gli adempimenti previsti dallo Statuto. L'Organo di Amministrazione è convocato anche quando da parte di almeno due terzi dei componenti ne venga fatta richiesta. L'Organo di Amministrazione è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta.
5. Il Presidente notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede.
6. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente in carica ed in caso di assenza o impedimento di questo ultimo da un componente dell'Organo di Amministrazione.
7. L'Organo di Amministrazione è costituito, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente.
8. L'Organo di Amministrazione nomina facoltativamente al suo interno un Segretario e un Tesoriere.
9. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'esplicazione delle attività eseguite che si rendano necessarie opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, dell'Organo di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'associazione.
10. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
11. L'Organo di Amministrazione ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell'associazione. Ogni sua deliberazione è a maggioranza dei presenti. L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
12. L'Organo di Amministrazione su proposta di almeno due terzi dei componenti convoca l'assemblea congressuale straordinaria.
13. L'Organo di Amministrazione valuta l'ammissione di nuovi soci.
14. L'Organo di Amministrazione tiene ed aggiorna l'elenco dei soci anche in relazione alla loro regolare adesione.
15. L'Organo di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare i componenti di un Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.
16. L'Organo di Amministrazione determina le quote sociali.

6. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ODV).

7. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10- PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'associazione è composto da beni mobili ed immobili provenienti a qualsiasi titolo da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati dagli Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, rimborsi per le donazioni di servizi nonché delle quote associative.

2. Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura di euro 200,00 pro — quota, all'atto della sottoscrizione del presente statuto.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- contributi di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche anche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- eventuali erogazioni liberali, donazione e lasciti;
- altre eventuali entrate compatibili con le finalità sociali di cui all'art.2.

4. L' Organo di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. All'atto di costituzione la quota di versamento annua viene stabilita nella misura di Euro 200,00

6. Annualmente può essere stabilita diversa quota di versamento.

7. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo di dotazione.

8. L'adesione all'associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

3. L'assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore.

4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni ODV operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Crotone e la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

ART. 18- NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Crotone 24.02.2023